

ATTO SOGGETTO A CONTROLLO PREVENTIVO

DGR 2627 dd. 8.10.2004

- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1869 di data 5 giugno 1998 “criteri per la determinazione della spesa ammissibile ai fini della concessione e liquidazione dei benefici di leggi regionali, nazionali e comunitari per le opere di miglioramento fondiario;
- VISTO il regolamento CE n. 1257/1999 del 17 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Misura a) “Investimenti nelle aziende agricole” del PSR, e relativo regolamento di attuazione, approvato con DPRReg. 09 settembre 2003, n. 0320/Pres.;
- CONSIDERATO che all’art. 15 comma 2, il sopra citato regolamento di attuazione stabilisce, che la congruità e la eligibilità della spesa per la concessione dei contributi, siano formulate sulla base dei prezzi indicati nei vigenti tariffari approvati dalla Giunta regionale, ovvero, per particolari categorie di opere non indicate, sulla base delle analisi delle voci di costo od offerte formulate da ditte specializzate;
- VISTA la Misura g) “Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” del P.S.R. e relativo regolamento di attuazione, approvato con DPRReg. 20 febbraio 2002 n. 047/Pres.;
- CONSIDERATO che all’art. 14 comma 2, il predetto regolamento di attuazione stabilisce che la congruità e la eligibilità della spesa per la concessione dei contributi, siano formulate sulla base dei prezzi indicati nella sopra citata DGR 1869/98;
- VISTA la L.R. 22 luglio 1996 “Disciplina dell’Agriturismo”;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 982 di data 1 aprile 1999 “individuazione dei criteri applicabili nella concessione degli incentivi a favore degli operatori agrituristici, ed in particolare l’art. 5 che stabilisce, che per la determinazione della spesa ammissibile ai fini della concessione dei contributi, si faccia riferimento alla DGR 1869/98;
- VISTA la L.R. 22 febbraio 2000 n. 2, art. 6, commi 14 e 15 “concessione di contributi per la realizzazione e manutenzione delle strade vicinali ed interpoderali”;
- VISTO il relativo regolamento di attuazione DPGR 25 ottobre 2000 n. 0388/Pres., che all’art. 3, comma 1, lett. b), per la determinazione della spesa ammissibile ai fini della concessione dei contributi, fa riferimento ai prezzi indicati dalla nota DGR 1869/98;
- VISTO la L.R. 31 agosto 1965 art. 1, comma 2, relativa alla concessione di incentivi per la realizzazione ed il riattamento delle strade vicinali ed interpoderali, nonché per la realizzazione ed il ed il potenziamento di acquedotti ed elettrodotti rurali, opere comuni a più fondi;
- VISTA la L.R. 20 luglio 1967 n. 16, art. 4, comma 1, punto 5 che dispone la concessione di contributi per la realizzazione, l’ampliamento e la trasformazione dei fabbricati, nonché l’acquisto di attrezzatura per l’allevamento del bestiame nelle malghe di proprietà e di interesse pubblico, nonché la realizzazione ed il ripristino della relativa viabilità di accesso;
- VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell’art. 1, comma 2, lett. i) della L. 7 marzo 2003 n. 38 (già L. 185/92 art. 3, commi 2 e 3), che all’art. 1, comma 3 lett. b) e c) consente nell’ambito del fondo di solidarietà nazionale, la concessione di interventi compensativi a favore delle strutture aziendali ed il ripristino delle infrastrutture

connesse all'attività agricola, danneggiate da eventi calamitosi e da eccezionali avversità atmosferiche;

CONSIDERATO che anche per le sopraindicate misure di intervento, si fa riferimento alla DGR 1869/98 per la determinazione della spesa ammissibile, ai fini della concessione dei contributi;

CONSIDERATO che gli importi indicati nella predetta DGR 1869/98 si devono ritenere superati dalle mutate situazioni economiche e dalle condizioni di mercato;

RITENUTO necessario, nell'ottica di semplificazione e razionalizzazione delle diverse attività istruttorie, uniformare le procedure di determinazione della spesa ammissibile, ai fini della concessione degli incentivi previsti dalle diverse normative regionali nazionali e comunitarie vigenti;

VISTA la L.R. 27.03.1996, n. 18, art. 6, comma 1;

Su proposta dell'Assessore regionale alle Risorse Agricole, Naturali,
Forestali ed alla Montagna

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

- 1 Di stabilire, ai fini della concessione dei benefici previsti dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie indicate nelle premesse, che per gli interventi di miglioramento fondiario, la spesa ammissibile a contributo, sia determinata mediante l'applicazione ai quantitativi dei lavori da eseguire dei prezzi previsti e riscontrati nei prezziari approvati dall'Amministrazione regionale con propria deliberazione ovvero, in via residuale, nei prezziari ufficialmente riconosciuti ed utilizzati da altri enti aventi natura giuridica pubblica.
- 2 Di stabilire, che per particolari categorie di opere non indicate nei predetti prezziari, la determinazione della spesa ammissibile a contributo avvenga sulla base delle analisi delle voci di costo od offerte formulate da ditte specializzate.
- 3 Sono fatte salve le ulteriori disposizioni di indirizzo stabilite dalla DGR 5 giugno 1998 n. 1869.
- 4 La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PC